

Proposta di direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

(2001/C 62 E/16)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 578 def. — 2000/0238(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 ottobre 2000)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un comune regime europeo in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.
- (2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951, modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di garantire in tal modo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione in ottemperanza al principio di *non-refoulement*.
- (3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba, a breve termine, stabilire norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.
- (4) Le norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo, ferma restando l'adozione di ulteriori disposizioni volte a dare attuazione all'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d) del trattato e a conseguire l'obiettivo di una procedura comune in materia di asilo, indicato nelle conclusioni di Tampere.
- (5) Le procedure di asilo non devono trascinarsi tanto a lungo da far sì che quanti necessitano di protezione debbano affrontare lunghi periodi d'incertezza prima che la loro situazione sia definita e che, invece, quanti non hanno bisogno di protezione, ma desiderano restare nel territorio degli Stati membri, possano considerare la domanda di asilo come un mezzo per prolungare per anni la loro permanenza. Al tempo stesso, è indispensabile che in

tali procedure siano incluse le necessarie salvaguardie affinché vengano individuati correttamente tutti coloro che hanno effettivamente bisogno di protezione.

- (6) Le norme minime stabilite dalla presente direttiva devono pertanto consentire agli Stati membri di applicare un sistema semplice e rapido che permetta loro di esaminare in maniera tempestiva e corretta le domande di asilo in conformità agli obblighi internazionali ed alle disposizioni costituzionali degli Stati membri.
- (7) Un sistema procedurale semplice e rapido potrebbe consistere, ferme restando le garanzie necessarie, in una prima verifica della decisione emessa sulla domanda e nella possibilità di una successiva impugnazione.
- (8) Le garanzie necessarie devono anche prevedere che, nell'interesse di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione, in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare con le autorità competenti al fine di presentare gli elementi rilevanti della sua situazione e sufficienti garanzie procedurali per poter far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.
- (9) D'altro canto, nell'interesse di un sistema di rapida individuazione dei richiedenti che hanno bisogno di protezione in quanto rifugiati ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra, è opportuno stabilire che gli Stati membri possono istituire procedure specifiche per l'esame delle domande che non richiedono un approfondimento nel merito o per le domande che appaiono manifestamente infondate.
- (10) Gli Stati membri possono decidere se istituire o meno siffatte procedure per le domande inammissibili o manifestamente infondate; tuttavia, qualora le istituiscano, essi devono conformarsi alle norme minime stabilite dalla presente direttiva in relazione alla definizione di tali casi e alle altre condizioni procedurali, ivi compresi i termini per l'adozione delle decisioni.
- (11) È indispensabile che tali procedure contengano le necessarie garanzie per assicurare che i dubbi nutriti in una fase precedente possano essere eliminati, di modo che le persone bisognose di protezione possano comunque essere correttamente individuate. Dette procedure specifiche devono pertanto, in linea di principio, presentare per quanto possibile le stesse garanzie minime procedurali e gli stessi criteri minimi delle procedure ordinarie. Tuttavia, data la natura dei casi in questione, il processo decisionale può e deve avere carattere prioritario in entrambe le fasi procedurali e la possibilità di un ulteriore ricorso può essere adeguatamente limitata.

- (12) Le garanzie procedurali minime che devono sussistere per tutti i richiedenti in tutte le procedure devono comprendere in particolare il diritto ad un colloquio personale da svolgersi prima che sia presa qualsiasi decisione, la possibilità di comunicare con l'ACNUR, la possibilità di contattare organizzazioni o persone che forniscano assistenza giuridica, il diritto di ottenere una decisione scritta nei termini prestabiliti ed il diritto del richiedente di essere informato della sua posizione giuridica nei momenti decisivi della procedura, affinché possa considerare gli eventuali passi da compiere nel futuro.
- (13) Si devono inoltre prevedere specifiche garanzie procedurali per le persone aventi esigenze particolari, quali i minori non accompagnati.
- (14) Tra le condizioni minime relative al procedimento decisionale, riguardanti tutte le procedure, si deve prevedere che le decisioni siano adottate da autorità qualificate nel settore del diritto di asilo e dei rifugiati, che il personale addetto all'esame della domanda d'asilo riceva un'adeguata formazione, che le decisioni siano prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale, e che le decisioni negative siano corredate di motivazioni in fatto e in diritto.
- (15) Onde permettere a ciascun richiedente di far valere i propri diritti presso tutte le competenti autorità degli Stati membri, il diritto di ricorso deve prevedere, per tutti i richiedenti e in tutte le procedure, la possibilità di una verifica sia in fatto che in diritto ed il suo esercizio deve di norma sospendere l'esecuzione delle decisioni negative.
- (16) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri hanno facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per le persone che chiedono protezione, quando ritengano che tale richiesta sia presentata da una persona avente la qualità di rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.
- (17) In tale ottica, gli Stati membri sono invitati ad applicare le disposizioni della presente direttiva anche alle procedure di esame delle domande intese a conseguire una protezione diversa da quella derivante dalla convenzione di Ginevra, presentate da persone cui sia stata negata la qualità di rifugiato.
- (18) Gli Stati membri devono prevedere un sistema di sanzioni contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in forza della presente direttiva.
- (19) L'attuazione della presente direttiva deve formare oggetto di periodiche valutazioni.
- (20) In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità enunciati dall'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'intervento prospettato, ossia l'elaborazione di norme minime comuni per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non possono essere realizzati dagli Stati membri e, per le dimensioni e gli effetti dell'intervento di cui trattasi, possono essere realizzati soltanto a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo indispensabile

per conseguire tali scopi e non va oltre quanto è necessario a questo fine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

AMBITO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva s'intende per:

- a) «Convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 ed integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;
- b) «domanda di asilo»: la domanda con cui una persona chiede protezione ad uno Stato membro e che può considerarsi fondata sulla circostanza che l'interessato è un rifugiato ai sensi dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione sono considerate domande di asilo, tranne quando la persona interessata solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che possa essere richiesto con domanda separata;
- c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi persona che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva. Una decisione definitiva è una decisione avverso la quale siano stati esperiti tutti i mezzi di ricorso ammessi in forza della presente direttiva;
- d) «autorità accertante»: qualsiasi organo giudiziario, paragiudiziario o amministrativo di uno Stato membro che sia competente per l'esame della ammissibilità o del merito delle domande di asilo e per l'adozione della decisione di prima istanza in tali casi. Le autorità competenti per controllare l'ingresso nel territorio nazionale non possono essere considerate autorità accertanti;
- e) «organo di verifica»: qualsiasi organo giudiziario o amministrativo di uno Stato membro, indipendente e diverso dalle autorità accertanti, che sia competente per la verifica, in fatto e in diritto, delle decisioni adottate da tali autorità;
- f) «giudice d'impugnazione»: qualsiasi organo giudiziario di uno Stato membro, indipendente dal potere esecutivo, che sia competente per l'esame dell'impugnazione promossa contro la decisione dell'organo di verifica;
- g) «decisione»: qualsiasi decisione adottata dall'autorità accertante o dall'organo di verifica di uno Stato membro sulla ammissibilità o sul merito della domande di asilo;
- h) «rifugiato»: qualsiasi persona rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1A della convenzione di Ginevra;

- i) «status di rifugiato»: lo status riconosciuto da uno Stato membro ad una persona che sia un rifugiato e che, in quanto tale, sia ammessa nel territorio dello Stato medesimo;
- j) «minore non accompagnato»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che entri nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnata da un adulto per essa responsabile in base alla legge o agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata ad un tale adulto;
- k) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, da parte di uno Stato membro, in aree ad accesso limitato e segnatamente in carceri, centri di permanenza temporanea o aree di transito degli aeroporti, in cui la sua libertà di movimento sia significativamente limitata;
- l) «revoca dello status di rifugiato»: la decisione dell'autorità accertante di revocare lo status di rifugiato ad una determinata persona sulla base dell'articolo 1C o dell'articolo 33, paragrafo 2 della convenzione di Ginevra;
- m) «annullamento dello status di rifugiato»: la decisione, adottata dall'autorità accertante, di annullare lo status di rifugiato ad una determinata persona, a seguito dell'accertamento di circostanze indicanti che la persona stessa non avrebbe mai dovuto ottenere la qualifica di rifugiato.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica a tutte le persone che presentano una domanda di asilo alla frontiera o nel territorio degli Stati membri, fatto salvo il Protocollo sull'asilo per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

Le disposizioni della presente direttiva si applicano altresì quando l'esame della domanda d'asilo avviene nell'ambito di una procedura volta a determinare se il richiedente abbia il diritto di entrare legalmente nel territorio di uno Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di applicare le disposizioni della presente direttiva alle procedure relative alle domande volte ad ottenere forme di protezione di natura diversa da quella prevista dalla convenzione di Ginevra, presentate da persone cui sia stata negata la qualità di rifugiato.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Articolo 4

1. La presentazione della domanda di asilo non è subordinata a formalità preliminari.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo abbia l'effettiva possibilità di presentare quanto prima possibile la domanda di asilo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le autorità che possano ricevere la domanda di un richiedente asilo alla

frontiera o nel territorio dello Stato membro ricevano opportune istruzioni in merito al trattamento delle domande di asilo, in particolare l'istruzione di comunicare tempestivamente le domande alle autorità competenti per l'esame, unitamente a tutte le altre informazioni pertinenti.

4. Qualora il richiedente presenti la domanda di asilo anche per conto di altre persone a suo carico, ogni adulto tra tali persone deve essere informato individualmente sul diritto di presentare una domanda di asilo separata.

Articolo 5

I richiedenti asilo sono autorizzati a permanere alla frontiera o nel territorio dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata, oppure è oggetto d'esame, fino all'adozione della decisione sulla domanda stessa.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano adottate in modo individuale, obiettivo ed imparziale.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie in tutte le procedure previste dalla presente direttiva:

- a) Essi devono venir informati, anteriormente all'esame della loro domanda di asilo ed in una lingua ad essi comprensibile, sulla procedura da seguire e sui diritti e doveri loro spettanti durante la procedura.
- b) Essi devono potersi avvalere, se necessario, dei servizi di un interprete nell'espone la loro situazione alle autorità competenti. I servizi d'interpretazione devono essere retribuiti con fondi pubblici se l'interprete è stato convocato dall'autorità competente.
- c) Essi devono avere la possibilità, in ogni fase della procedura, di prendere contatto con i servizi dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) o con altre organizzazioni di assistenza ai rifugiati che agiscano per conto dell'ACNUR.
- d) Le decisioni sulla domanda di asilo devono essere loro comunicate per iscritto. Se la domanda è respinta, i motivi della decisione in fatto e in diritto devono essere resi noti ed il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sui mezzi per promuovere il procedimento di verifica della decisione stessa nonché, se del caso, sulle modalità dell'impugnazione e sui relativi termini.
- e) Se la decisione è negativa, il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sul contenuto essenziale della decisione e sui mezzi esperibili per promuovere la verifica della decisione stessa nonché, se del caso, sulle modalità dell'impugnazione e sui relativi termini.
- f) Se la decisione è favorevole, il richiedente deve essere informato, in una lingua ad esso comprensibile, sulla decisione e su qualsiasi atto obbligatorio che egli debba compiere in conseguenza della stessa.

Articolo 8

1. Prima che l'autorità accertante adotti la decisione, il richiedente asilo deve avere la possibilità di svolgere un colloquio personale, sull'ammissibilità e sul merito della sua domanda di asilo, con un funzionario competente ai sensi della legislazione nazionale.

2. Al termine del colloquio personale di cui al paragrafo 1, il funzionario deve quanto meno leggere il verbale del colloquio al richiedente affinché questi possa approvarne il contenuto.

3. Quando il richiedente ha presentato la domanda di asilo anche per conto di altre persone a suo carico, ciascun adulto tra tali persone deve avere la possibilità di esprimere individualmente il proprio parere e di ottenere un colloquio sull'ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo.

4. Il colloquio personale sul merito della domanda di asilo deve svolgersi, di norma, senza la presenza dei membri della famiglia.

5. Gli Stati membri possono consentire alle autorità competenti di rinunciare ad effettuare il colloquio personale sul merito della domanda di asilo quando le persone interessate non possano partecipare a tale colloquio per motivi psicologici o medici, oppure quando si tratti di minori d'età ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali, purché ciò non influisca negativamente sulla decisione delle autorità accertanti. In tali casi, ciascuna persona deve avere la possibilità di essere rappresentata, a seconda dei casi, da un tutore, avvocato o consulente.

6. Nella procedura ordinaria di cui agli articoli 24, 25, e 26, a ciascun richiedente asilo deve essere offerta, entro un congruo termine, la possibilità di consultare il verbale del colloquio personale sul merito della domanda di asilo e di presentare osservazioni al riguardo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché un funzionario ed un interprete, di sesso designato dalla persona ascoltata, partecipino al colloquio personale sul merito della domanda di asilo, quando vi sia motivo di ritenere che, a causa delle esperienze vissute o dell'origine culturale, la persona interessata avrebbe altrimenti difficoltà ad esporre in modo completo i motivi su cui si fonda la sua domanda di asilo.

Articolo 9

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo abbiano la possibilità, in ogni fase della procedura, di prendere effettivamente contatto con le organizzazioni o le persone che forniscono assistenza giuridica ai rifugiati.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di regolamentare l'accesso delle organizzazioni che forniscono assistenza giuridica alle aree chiuse destinate all'esame delle domande di asilo, purché la regolamentazione sia destinata a garantire la qualità dell'assistenza giuridica o sia obiettivamente necessaria per permettere

un esame efficiente in base alle norme nazionali disciplinanti tali procedure e non renda impossibile l'accesso medesimo.

3. Nella procedura ordinaria il consulente giuridico o l'avvocato del richiedente devono avere la possibilità di partecipare al colloquio personale sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri adottano norme che prevedano la presenza di un consulente giuridico o di un avvocato a tutti i colloqui previsti nella procedura di asilo, ferme restando le disposizioni del presente paragrafo, dell'articolo 8, paragrafo 5 e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo abbiano il diritto di essere assistiti da un consulente giuridico o da un avvocato a seguito dell'adozione di una decisione negativa da parte dell'autorità accertante. In questa fase della procedura l'assistenza giuridica deve essere gratuita se il richiedente non dispone di risorse sufficienti per retribuirlo.

Articolo 10

1. Per tutte le procedure previste dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i minori non accompagnati godano delle seguenti garanzie:

- a) un tutore o consulente giuridico deve essere nominato quanto prima possibile allo scopo di assisterli e rappresentarli in relazione all'esame della domanda di asilo;
- b) il tutore o consulente giuridico nominato deve avere la possibilità di assistere il minore nella preparazione del colloquio personale sull'ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo. Gli Stati membri autorizzano il tutore o consulente giuridico del minore non accompagnato ad assistere al colloquio personale e a porre domande e presentare osservazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il colloquio personale del minore non accompagnato, vertente sulla ammissibilità e/o sul merito della domanda di asilo, sia effettuato da un funzionario qualificato in riferimento alle specifiche esigenze dei minori non accompagnati.

3. Gli Stati membri provvedono a che:

- a) gli organi competenti che effettuano la visita medica del minore non accompagnato per accertarne l'età utilizzino metodi innocui e rispettosi della dignità umana;
- b) il minore non accompagnato sia informato, in una lingua ad esso comprensibile ed anteriormente all'esame della domanda di asilo, della possibilità che sia effettuata una visita medica per l'accertamento dell'età. Tali informazioni includono chiarimenti sui metodi della visita sulle eventuali conseguenze della medesima sulla domanda di asilo e sulle conseguenze derivanti dal rifiuto del minore non accompagnato di sottoporsi ad essa.

Articolo 11

1. Gli Stati membri non possono trattenere un richiedente asilo per il mero fatto di dover esaminare la domanda di asilo. Essi possono tuttavia trattenere il richiedente asilo nell'ambito di un procedimento decisionale basato sulla normativa nazionale e comunque solo per il tempo strettamente necessario nei seguenti casi:

- a) per determinare o verificare la sua identità o nazionalità;
- b) per determinare la sua identità o nazionalità, qualora egli abbia distrutto o comunque fatto scomparire i suoi documenti di viaggio e/o d'identità, oppure abbia, al suo arrivo nello Stato membro, presentato documenti falsi per fuorviare le autorità;
- c) per determinare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo, qualora tali elementi andrebbero altrimenti perduti;
- d) nell'ambito di un procedimento avviato per decidere se il richiedente ha il diritto di essere ammesso nel territorio dello Stato.

2. Gli Stati membri prevedono per legge che il provvedimento relativo al trattenimento del richiedente asilo di cui al paragrafo 1 sia soggetto ad un controllo iniziale, seguito da controlli periodici.

Articolo 12

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutte le autorità competenti dispongano di personale e di mezzi sufficienti per adempiere ai loro compiti a norma della presente direttiva.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità accertanti siano pienamente qualificate nel settore del diritto di asilo e dei rifugiati. A tal fine, ogni Stato membro provvede a che le sue autorità competenti:

- a) dispongano di personale specializzato che sia in possesso delle conoscenze e dell'esperienza necessarie in materia di asilo e di rifugiati;
- b) abbiano accesso ad informazioni precise ed aggiornate provenienti da diverse fonti, ed in particolare alle informazioni dell'ACNUR, circa la situazione esistente nel paese di origine e nei paesi di transito del richiedente asilo;
- c) possano richiedere, se necessario, il parere di esperti in merito a questioni specifiche, segnatamente in ordine a problemi di natura medica o culturale.

2. Gli Stati membri riconoscono agli organi di verifica, su richiesta di quest'ultimi, lo stesso trattamento previsto per le autorità accertanti per quanto riguarda l'accesso alle informazioni non riservate di cui al paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri possono concedere agli organi di verifica l'accesso alle informazioni riservate di cui al paragrafo 1, lettera b), purché questi applichino le stesse regole seguite dalle autorità accertanti in materia di riservatezza.

Articolo 14

1. Gli Stati membri provvedono a che:

- a) il personale destinato ad entrare in contatto con gli interessati nella fase in cui questi presentano domanda d'asilo ed in particolare i funzionari ai posti di frontiera e del Servizio immigrazione abbiano ricevuto un'adeguata formazione di base in modo che possano riconoscere le domande di asilo e compiere gli ulteriori atti procedurali conformemente alle istruzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3;
- b) il personale incaricato del colloquio personale con i richiedenti asilo abbia ricevuto una formazione di base adeguata a tal fine;
- c) il personale che effettua il colloquio con persone che si trovano in una situazione particolarmente vulnerabile e con i minori di età abbia ricevuto una formazione di base adeguata in riferimento alle specifiche esigenze di tali soggetti;
- d) il personale che esamina le domande di asilo abbia ricevuto un'adeguata formazione di base relativamente al diritto internazionale dei rifugiati, alla legislazione nazionale sull'asilo, alla legislazione internazionale in materia di diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alla valutazione delle domande di asilo presentate da persone con esigenze specifiche, ed in particolare dai minori non accompagnati;
- e) il personale competente per l'adozione dei provvedimenti di trattenimento abbia ricevuto un'adeguata formazione di base relativamente alla legislazione nazionale in materia di asilo, alla legislazione internazionale sui diritti dell'uomo, alla presente direttiva ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia di trattenimento.

2. Gli Stati membri riconoscono al personale degli organi di verifica, su richiesta di questi ultimi, il medesimo trattamento previsto per il personale delle autorità accertanti riguardo alla formazione di cui al paragrafo 1, lettera c) (se è necessaria), nonché riguardo alla formazione di cui paragrafo 1, lettera d).

Articolo 15

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per salvaguardare la riservatezza delle informazioni relative alle singole domande di asilo.

2. Gli Stati membri non rendono pubbliche né comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1 alle autorità del paese d'origine del richiedente asilo.

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le informazioni necessarie all'esame della domanda del singolo richiedente non siano in nessun caso ottenute dalle autorità del paese d'origine in maniera tale da portare a conoscenza delle medesime il fatto che il richiedente ha presentato una domanda di asilo.

4. Tale disposizione non pregiudica il diritto dell'ACNUR di accedere alle informazioni, a norma dell'articolo 17, nell'esercizio del mandato conferitole ai sensi della convenzione di Ginevra.

Articolo 16

1. Qualora il richiedente ritiri volontariamente la domanda di asilo, l'autorità accertante inserisce nel fascicolo una nota recante sospensione dell'esame della domanda.

2. In caso di scomparsa del richiedente asilo, l'autorità accertante ha facoltà di sospendere l'esame della domanda qualora il richiedente stesso abbia contravvenuto, senza validi motivi, all'obbligo di presentarsi o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale durante un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.

3. Se il richiedente si mette a disposizione dell'autorità competente per consentire l'esame della sua domanda successivamente alla sospensione dell'esame disposta ai sensi dei paragrafi 1 o 2, la domanda può essere considerata una nuova domanda di asilo.

Articolo 17

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'AC-NUR o le organizzazioni operanti per conto dell'ACNUR:

- a) abbiano accesso ai richiedenti asilo, in particolare a quelli trattenuti in aree ad accesso limitato o in aree di transito degli aeroporti;
- b) abbiano accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni relative alle domande individuali di asilo, allo svolgimento della procedura ed alla decisione adottata;
- c) abbiano la possibilità, nell'esercizio della funzione di controllo conferita loro ai sensi dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, di presentare a tutte le autorità competenti e in qualsiasi fase della procedura osservazioni riguardanti le singole domande di asilo.

CAPO III

PROCEDURE DI ESAME DELL'AMMISSIBILITÀ*Articolo 18*

Gli Stati membri possono dichiarare inammissibile la domanda di asilo nei seguenti casi:

- a) quando un altro Stato membro è competente per l'esame della domanda, in applicazione dei criteri e dei meccanismi stabiliti per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo presentata da cittadini di paesi terzi o da apolidi in uno degli Stati membri;
- b) quando, a norma dell'articolo 20, un paese terzo è considerato come paese di primo asilo per il richiedente;
- c) quando, a norma degli articoli 21 e 22, un paese terzo è considerato come paese terzo sicuro per il richiedente.

Articolo 19

Quando uno Stato membro chiede ad un altro Stato membro di farsi carico dell'esame di una determinata domanda di asilo, lo Stato membro richiedente informa quanto prima possibile il richiedente asilo, in una lingua a questi comprensibile, su tale richiesta, sul suo contenuto nonché sui relativi termini procedurali.

Articolo 20

Un determinato paese può essere considerato come paese di primo asilo qualora abbia autorizzato il richiedente ad entrare nel suo territorio in quanto rifugiato, o per altri motivi che ne giustificano la tutela, ed il richiedente possa ancora avvalersi della protezione ivi concessa.

Articolo 21

1. Gli Stati membri non possono considerare un determinato paese terzo come paese terzo sicuro ai fini dell'esame delle domande di asilo se non in base ai principi stabiliti nell'allegato I alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di definire tramite disposizioni legislative o regolamentari il concetto di paese terzo sicuro, fermo restando l'articolo 22.

3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari intese a definire il concetto di paese terzo sicuro, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare le eventuali modifiche successive.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari adottate posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per definire il concetto di paese terzo sicuro, nonché qualsiasi eventuale successiva modifica.

Articolo 22

Un paese terzo considerato sicuro in base ai principi indicati nell'allegato I può essere considerato sicuro in riferimento al singolo richiedente asilo soltanto se, a prescindere da qualsiasi elenco:

- a) il richiedente abbia contatti o legami stretti con il paese oppure abbia avuto la possibilità, in un precedente soggiorno in tale paese, di ottenere la protezione delle relative autorità;
- b) vi sono motivi per ritenere che il richiedente sarà riammesso nel territorio di tale paese; e
- c) non vi sono motivi per ritenere che il paese non sia un paese terzo sicuro nelle circostanze specifiche in cui versa il richiedente.

Articolo 23

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui debba svolgersi un colloquio personale sull'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 18, lettere b) e c), le autorità competenti effettuino tale colloquio entro quaranta giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che dichiari inammissibile la domanda di asilo ai sensi degli articoli 20 o 22 sia adottata dall'autorità accertante entro i 25 giorni lavorativi successivi al colloquio personale.

3. Qualora non venga effettuato alcun colloquio personale con il richiedente, il termine per l'adozione della decisione è pari a sessantacinque giorni lavorativi.

4. Decorsi inutilmente i termini fissati nel presente articolo, la domanda di asilo deve essere esaminata con procedura ordinaria.

5. Nel dare esecuzione alla decisione adottata in base all'articolo 22, gli Stati membri possono fornire al richiedente un documento redatto nella lingua del paese terzo, che informi le autorità di questo paese sul fatto che la domanda di asilo non è stata esaminata nel merito.

CAPO IV

PROCEDURE DI ESAME DEL MERITO

Sezione 1

Procedura ordinaria

Articolo 24

1. Gli Stati membri stabiliscono tramite disposizioni legislative o regolamentari un congruo termine per l'esame delle domande di asilo da parte delle autorità accertanti.

2. Qualora l'autorità accertante non abbia deciso entro il termine di cui al paragrafo 1, i richiedenti asilo hanno diritto di rivolgersi all'organo di verifica affinché questo adotti una decisione sulla domanda. Gli Stati membri stabiliscono per legge se la decisione dell'organo di verifica debba vertere sul merito della domanda o debba semplicemente impartire alle autorità accertanti un termine per decidere. Gli Stati membri provvedono affinché in tali casi l'organo di verifica decida quanto prima possibile.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di sei mesi per giusta causa. S'intende per giusta causa, in particolare, il fatto che l'autorità accertante sia in attesa di chiarimenti da parte dell'organo di verifica o del giudice d'impugnazione su una questione che potrebbe influire sulla decisione da adottare sulla domanda.

L'autorità accertante comunica per iscritto al richiedente l'eventuale proroga dei termini. La proroga non è efficace se non è comunicata per iscritto.

Articolo 25

1. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente asilo abbia la possibilità di cooperare con le autorità competenti al fine di presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nel modo più esauriente possibile, unitamente a tutte le prove disponibili.

2. Si considera che un richiedente asilo abbia presentato in maniera sufficiente gli elementi rilevanti della sua situazione quando egli abbia comunicato i dati concernenti l'età, l'origine, l'identità, la nazionalità, gli itinerari di viaggio, i documenti d'identità e di viaggio, nonché i motivi che determinano la necessità di protezione al fine di agevolare l'accertamento, da

parte delle autorità competenti, degli elementi su cui si basa la domanda di asilo.

3. Una volta che il richiedente si sia adoperato per corroborare con tutte le prove disponibili le dichiarazioni relative agli elementi rilevanti della sua situazione ed abbia fornito valide giustificazioni per l'eventuale mancanza di talune prove, le autorità accertanti devono determinare l'attendibilità del richiedente e valutare le prove addotte.

4. Gli Stati membri provvedono affinché nei casi in cui il richiedente si sia genuinamente adoperato per dimostrare la fondatezza della sua domanda e il funzionario incaricato dell'esame ritiene che le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili e non contraddicano fatti notori, le autorità accertanti concedano il beneficio del dubbio anche qualora manchino prove in merito a talune dichiarazioni.

Articolo 26

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante possa avviare una procedura di revoca o annullamento dello status di rifugiato non appena emergano informazioni indicanti che è necessario rivedere lo status di rifugiato di una determinata persona.

2. L'annullamento o la revoca dello status di rifugiato sono decisi con procedura ordinaria a norma della presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli articoli 7 e 8 nei casi in cui l'autorità accertante si trovi nell'impossibilità di osservare tali disposizioni per motivi specificamente connessi alle cause dell'annullamento o della revoca.

Sezione 2

La procedura accelerata

Articolo 27

Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore una procedura accelerata allo scopo di esaminare le domande che essi presumono manifestamente infondate ai sensi dell'articolo 28.

Articolo 28

1. Gli Stati membri possono respingere le domande di asilo come manifestamente infondate qualora:

- a) il richiedente abbia presentato, senza validi motivi, una domanda contenente false indicazioni in merito alla sua identità o nazionalità;
- b) il richiedente non abbia presentato alcun documento d'identità o di viaggio, né fornito informazioni sufficienti o sufficientemente convincenti per l'accertamento della sua identità o nazionalità e vi siano seri motivi per ritenere che il richiedente abbia, in mala fede, distrutto o comunque fatto scomparire un documento d'identità o di viaggio che sarebbe stato utile per l'accertamento dell'identità o nazionalità;

- c) la persona di cui trattasi abbia presentato una domanda di asilo nell'ultima fase della procedura di espulsione, mentre poteva presentarla anteriormente;
- d) nel presentare e fornire chiarimenti in merito alla sua domanda, il richiedente non adduca argomenti che giustificano la concessione della protezione in base alla convenzione di Ginevra o in base all'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- e) il richiedente provenga da un paese di origine sicuro ai sensi degli articoli 30 e 31;
- f) il richiedente abbia presentato una nuova domanda che non contenga nuovi elementi rilevanti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione vigente nel suo paese di origine.

2. Gli Stati membri non considerano le seguenti circostanze come motivi rilevanti per dichiarare manifestamente infondata la domanda:

- a) il fatto che il richiedente non abbia cercato rifugio in una parte del suo paese d'origine — ovvero, se è apolide, in una parte del paese in cui aveva anteriormente la sua residenza — nella quale egli possa ragionevolmente considerarsi al riparo da persecuzioni ai sensi della convenzione di Ginevra;
- b) il fatto che vi siano seri motivi per ritenere che le disposizioni dell'articolo 1F della convenzione di Ginevra si applicano nei confronti del richiedente.

Articolo 29

1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui debba svolgersi un colloquio personale con il richiedente sul merito della domanda di asilo, le autorità competenti effettuino tale colloquio entro 40 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda stessa.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione che respinge una domanda di asilo come manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 28 sia adottata dall'autorità accertante entro 25 giorni lavorativi a decorrere dalla data del colloquio personale con il richiedente.

3. Qualora non venga effettuato alcun colloquio personale con il richiedente, il termine per l'adozione della decisione è pari a sessantacinque giorni lavorativi.

4. Decorsi inutilmente i termini fissati nel presente articolo, la domanda di asilo deve essere esaminata con procedura ordinaria.

Articolo 30

1. Gli Stati membri non possono considerare un determinato paese come paese di origine sicuro ai fini dell'esame di una domanda di asilo se non in base ai principi definiti nell'allegato II alla presente direttiva.

2. Fatto salvo l'articolo 31, gli Stati membri hanno facoltà di mantenere in vigore o stabilire una normativa che consenta di

definire, tramite disposizione legislativa o regolamentare, il concetto di paese di origine sicuro.

3. Gli Stati membri che desiderano mantenere in vigore disposizioni legislative o regolamentari intese a definire il concetto di paese di origine sicuro, vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, notificano tali disposizioni alla Commissione entro sei mesi dall'adozione della presente direttiva e provvedono a comunicare tempestivamente le eventuali successive modifiche.

Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione le eventuali disposizioni legislative o regolamentari adottate posteriormente all'entrata in vigore della presente direttiva per definire il concetto di paese di origine sicuro, nonché qualsiasi eventuale successiva modifica.

Articolo 31

Un paese d'origine considerato sicuro in base ai principi stabiliti nell'allegato II può essere considerato sicuro per il singolo richiedente asilo soltanto quando questi abbia la nazionalità di tale paese, oppure, se trattasi di un apolide, quando aveva anteriormente ivi la sua residenza e sempre che non sussistano motivi per ritenere che il paese non sia sicuro nelle specifiche circostanze in cui versa il richiedente.

CAPO V

PROCEDURE DI RICORSO

Articolo 32

I richiedenti asilo hanno il diritto di presentare ricorso contro qualsiasi decisione adottata sulla ammissibilità o sul merito della loro domanda di asilo.

Il ricorso è ammesso sia in diritto che in fatto.

Articolo 33

1. Il ricorso ha effetto sospensivo. Il richiedente può rimanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro interessato in attesa della decisione dell'organo di verifica.

2. Gli Stati membri hanno facoltà di derogare a tale disposizione nei seguenti casi:

- a) quando, a norma degli articoli 21 e 22, un paese terzo è considerato come paese terzo sicuro per il richiedente;
- b) quando la domanda viene respinta in quanto manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 28;
- c) quando sussistono motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

3. Ove non venga riconosciuto effetto sospensivo al ricorso, il richiedente ha diritto di chiedere all'autorità competente d'essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante la procedura di verifica. Il richiedente non può essere espulso fino a quando l'autorità competente non abbia adottato una decisione in merito a tale richiesta, salvo che un paese terzo sia considerato come paese terzo sicuro per il richiedente ai sensi degli articoli 21 e 22.

4. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente esamini tale richiesta quanto prima possibile.

Articolo 34

1. Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per la presentazione del ricorso e dei relativi motivi. Nei casi ordinari il termine per la presentazione dei motivi del ricorso non deve comunque essere inferiore a 20 giorni lavorativi.

2. Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per la presentazione dei ricorsi, in particolare norme riguardanti la proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei motivi di ricorso.

3. Gli Stati membri stabiliscono che l'organo di verifica possa confermare o annullare la decisione adottata dall'autorità accertante, oppure che esso debba adottare una decisione sul merito.

4. Gli Stati membri provvedono a che l'organo di verifica, qualora annulli la decisione, rinvii gli atti all'autorità accertante affinché quest'ultima adotti una nuova decisione.

5. Per accelerare il procedimento attinente all'ingresso legale nel loro territorio a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono stabilire che l'organo di verifica adotti una decisione sul ricorso entro il termine di sette giorni lavorativi.

Articolo 35

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'organo di verifica adotti una decisione riguardo alle dichiarazioni d'inammissibilità o manifesta infondatezza entro 65 giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1.

2. Gli Stati membri possono fissare, tramite disposizioni legislative o regolamentari, i termini entro cui l'organo di verifica deve decidere negli altri casi.

3. I termini di cui ai paragrafi 1 o 2 possono essere prorogati per giusta causa. S'intende per giusta causa, in particolare, il fatto che l'organo di verifica sia in attesa di chiarimenti da parte del giudice dell'impugnazione su una questione di diritto che potrebbe influire sulla sua decisione.

L'organo di verifica comunica per iscritto al richiedente l'eventuale proroga dei termini. La proroga non è efficace se non è comunicata per iscritto al richiedente.

Articolo 36

1. Gli Stati membri hanno facoltà di istituire una procedura di verifica automatica, da parte dell'organo di verifica, delle decisioni adottate dalle autorità accertanti che abbiano respinto le domande come inammissibili o manifestamente infondate.

2. Qualora decida di istituire tale procedura, lo Stato membro fissa congrui termini per la presentazione di osservazioni scritte da parte del richiedente.

3. Alla procedura di verifica automatica si applicano le disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'articolo 33 e dell'articolo 34, paragrafi da 3 a 5.

Articolo 37

Gli Stati membri possono stabilire che l'organo di verifica decida secondo la procedura di cui all'articolo 35 o all'articolo 36 qualora:

- a) il richiedente non abbia comunicato in una fase iniziale della procedura, senza validi motivi e in mala fede, informazioni che avrebbero determinato l'applicazione dell'articolo 18 o dell'articolo 28;
- b) il richiedente abbia commesso un reato grave nel territorio degli Stati membri;
- c) sussistano manifestamente seri motivi per ritenere che le ragioni di cui all'articolo 1F della convenzione di Ginevra debbano essere applicate nei confronti del richiedente;
- d) sussistano validi motivi per ritenere che il richiedente rappresenti una minaccia per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova;
- e) il richiedente, condannato con sentenza definitiva per un reato particolarmente grave, rappresenti un pericolo per la società dello Stato membro in cui si trova;
- f) il richiedente si trovi in stato di trattenimento.

Articolo 38

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo abbiano in ogni caso il diritto di impugnare le decisioni dinanzi al giudice d'impugnazione.

2. Se l'organo di verifica è un organo amministrativo o paragiudiziario, gli Stati membri provvedono affinché il giudice d'impugnazione abbia competenza ad esaminare le decisioni sia in fatto che in diritto. Qualora l'organo di verifica sia un organo giudiziario, gli Stati membri possono decidere che il giudice d'impugnazione si limiti, nell'esame delle decisioni, alle sole questioni di diritto.

3. Gli Stati membri possono disporre che riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità o manifesta infondatezza della domanda, il giudice d'impugnazione possa decidere se ammettere o meno l'impugnazione e possa, ove ammetta l'impugnazione, pronunciarsi sulle decisioni con procedura abbreviata o accelerata.

4. Gli Stati membri possono disporre che nell'ipotesi in cui l'organo di verifica non abbia adottato alcuna decisione entro i termini di cui all'articolo 35, paragrafi 1 o 2, i richiedenti asilo e/o le autorità accertanti abbiano diritto di rivolgersi al giudice d'impugnazione affinché questi stabilisca il termine entro i quali l'organo di verifica debba adottare la sua decisione. Gli Stati membri possono disporre che in tali casi il giudice d'impugnazione sia tenuto a decidere quanto prima possibile.

5. Gli Stati membri fissano con disposizioni legislative o regolamentari congrui termini per impugnare le decisioni davanti al giudice d'impugnazione e per la presentazione dei relativi motivi. Il termine relativo alla presentazione dei motivi non deve comunque essere inferiore a 30 giorni lavorativi.

6. Gli Stati membri adottano ogni ulteriore disposizione necessaria per l'impugnazione, in particolare norme relative alla proroga, per giusta causa, del termine stabilito per la presentazione dei relativi motivi.

Articolo 39

1. Gli Stati membri adottano disposizioni legislative concernenti l'effetto sospensivo del procedimento di impugnazione.

2. In tutti i casi in cui all'impugnazione è negato un effetto sospensivo, il richiedente asilo ha il diritto di presentare istanza al giudice d'impugnazione al fine d'essere autorizzato a permanere nel territorio o alla frontiera dello Stato membro durante il procedimento d'impugnazione. Il richiedente non può essere espulso fino a quando il giudice d'impugnazione non si sia pronunciato in merito a tale richiesta.

3. Gli Stati membri possono disporre che il giudice d'impugnazione sia tenuto a decidere quanto prima possibile sulla richiesta di cui al paragrafo 2.

4. Per accelerare il procedimento attinente all'ingresso legale nel loro territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, gli Stati membri possono prescrivere al giudice d'impugnazione di pronunciarsi in merito alla richiesta di cui al paragrafo 2 entro il termine di sette giorni lavorativi.

Articolo 40

Gli Stati membri possono stabilire che anche le autorità accertanti abbiano il diritto di proporre l'impugnazione.

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

Gli Stati membri applicano ai richiedenti asilo le disposizioni della presente direttiva senza discriminazioni fondate sul sesso,

l'origine razziale o etnica, la religione, le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o il paese di origine.

Articolo 42

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare contro la violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro la data indicata nell'articolo 44 e provvedono a comunicare immediatamente le eventuali successive modifiche.

Articolo 43

Entro due anni dalla data di cui all'articolo 45, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione utile per la stesura della relazione entro diciotto mesi dalla data indicata nell'articolo 44.

Successivamente alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione riferisce al Parlamento europeo ed al Consiglio almeno ogni cinque anni sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri.

Articolo 44

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 45

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 46

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE TERZO SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un «paese terzo sicuro» se soddisfa, nei confronti dei cittadini stranieri o degli apolidi ai quali tale nozione potrebbe essere applicata, i seguenti due criteri:

- A. il paese rispetta generalmente le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati;
- B. il paese rispetta generalmente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione.

A. *Le norme di diritto internazionale in materia di protezione dei rifugiati*

- 1) Un paese terzo sicuro è qualsiasi paese che ha ratificato la convenzione di Ginevra, ne rispetta le disposizioni relative ai diritti delle persone che sono riconosciute ed ammesse come rifugiati ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere riconosciute ed ammesse come rifugiati, una procedura di asilo che si conforma ai seguenti principi:

- La procedura di asilo è stabilita per legge.
- Le decisioni sulle domande di asilo sono prese in maniera obiettiva ed imparziale.
- I richiedenti asilo possono rimanere alla frontiera o nel territorio del paese fino a quando non sia adottata una decisione sulla loro domanda di asilo.
- I richiedenti asilo hanno il diritto ad un colloquio personale, se necessario con l'assistenza di un interprete.
- I richiedenti asilo hanno la possibilità di comunicare con l'ACNUR o altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR.
- È previsto il ricorso presso un'autorità amministrativa superiore o un organismo giurisdizionale avverso la decisione presa su qualsiasi domanda d'asilo o esiste l'effettiva possibilità di ottenere una revisione della decisione.
- L'ACNUR o le altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR hanno, in generale, accesso ai richiedenti asilo ed alle autorità per chiedere informazioni concernenti le singole domande, il corso della procedura e le decisioni adottate e, nell'esercizio delle loro competenze di sorveglianza a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, possono intervenire presso le menzionate autorità in relazione alle singole domande di asilo.

- 2) Indipendentemente da quanto sopra esposto, anche un paese che non ha ratificato la convenzione di Ginevra può essere considerato un paese terzo sicuro se:

- osserva generalmente il principio di *non-refoulement* (non respingimento), come indicato nella convenzione dell'OUA del 10 settembre 1969 che disciplina specifici aspetti dei problemi dei rifugiati in Africa ed applica, nei confronti delle persone che chiedono asilo a questo fine, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o
- si è conformato alle conclusioni della Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 19-22 novembre 1984 nel provvedere a che le leggi ed i regolamenti nazionali riflettano i principi ed i criteri della convenzione di Ginevra e che sia stabilita una norma minima relativa al trattamento dei rifugiati; o
- osserva generalmente nella pratica le norme stabilite nella convenzione di Ginevra riguardo ai diritti delle persone bisognose di protezione internazionale ai sensi di detta convenzione ed applica, nei confronti delle persone che desiderano essere protette in tal modo, una procedura che è conforme ai principi suddetti; o
- si conforma in qualsiasi altro modo al criterio della protezione internazionale di queste persone, attraverso la cooperazione con l'Ufficio dell'ACNUR o di altre organizzazioni che operano per conto dell'ACNUR o tramite altri strumenti considerati in generale idonei a tal fine, come indicato dall'Ufficio dell'ACNUR.

B. Le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo

- 1) Qualsiasi paese che ha ratificato o la convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in appresso «Convenzione europea»), oppure il Patto internazionale del 1966 relativo ai diritti civili e politici (in appresso «Patto internazionale») e la convenzione del 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (in appresso «Convenzione contro la tortura»), e generalmente osserva le norme stabilitevi riguardo al diritto alla vita, la libertà dalla tortura e dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la libertà dalla schiavitù e servitù, il divieto di retroattività del diritto penale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge, la libertà dall'incarcerazione a motivo della mera inadempienza di un'obbligazione contrattuale ed il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione.
- 2) Il rispetto delle norme ai fini della determinazione di un paese come paese terzo sicuro implica anche che in detto paese siano previsti mezzi di ricorso efficaci che garantiscano che detti stranieri o apolidi non siano allontanati in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea o dell'articolo 7 del Patto internazionale e dell'articolo 3 della convenzione contro la tortura.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato «paese terzo sicuro», in generale o nei confronti di determinati stranieri o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.

ALLEGATO II

PRINCIPI APPLICABILI AI FINI DELLA DESIGNAZIONE DI PAESE D'ORIGINE SICURO

I. Criteri di designazione

Un paese è considerato un «paese d'origine sicuro» se rispetta generalmente le norme fondamentali di diritto internazionale in materia di diritti dell'uomo, alle quali non può essere derogato in tempo di guerra o in altre emergenze pubbliche che minacciano la vita della nazione, e:

- A. ha istituzioni democratiche ed i seguenti diritti sono generalmente osservati: il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, il diritto alla libertà d'espressione, il diritto alla libertà di assemblea pacifica, il diritto alla libertà di associazione con altri, compresi il diritto di formare e fare parte di sindacati ed il diritto di partecipare al governo direttamente o attraverso rappresentanti liberamente eletti;
- B. consente alle ONG di controllare che esso rispetta i diritti dell'uomo;
- C. è retto dalla «norma di legge» ed i seguenti diritti vi sono generalmente osservati: il diritto alla libertà ed alla sicurezza personale, il diritto al riconoscimento come persona di fronte alla legge ed uguaglianza davanti alla legge;
- D. prevede mezzi di ricorso generalmente efficaci contro le violazioni di tali diritti civili e politici e, se necessario, ricorsi straordinari;
- E. è un paese stabile.

II. Procedura di designazione

Qualsiasi valutazione generale del rispetto di tali norme affinché un paese possa essere considerato «paese d'origine sicuro», in generale o nei confronti di determinati stranieri o apolidi in particolare, deve essere basata su una serie di fonti di informazioni, tra le quali possono rientrare i rapporti delle missioni diplomatiche, di organizzazioni internazionali e non governative e le notizie di stampa. Gli Stati membri possono segnatamente tenere conto delle informazioni dell'ACNUR.

La relazione sulla valutazione generale è di dominio pubblico.
